

REGOLAMENTO PER L'ORMEGGIO DI NATANTI NEL PORTO COMUNALE DI VIRA GAMBAROGNO

Capitolo I Base legale e scopo e competenze

Articolo 1 Base legale
Articolo 2 Competenze

Capitolo II° Utenti

Articolo 3 definizione
Articolo 4 Procedura d'ammissione
Articolo 5 Assegnazione dell'attracco. Lista d'attesa
Articolo 6 Concessione
Articolo 7 Modifiche
Articolo 8 Revoca della concessione

Capitolo III° Norme di comportamento e responsabilità

Articolo 9 Entrate e Uscite dal Porto
Articolo 10 Stazionamento
Articolo 11 Manutenzione
Articolo 11 bis Natanti incustoditi
Articolo 12 responsabilità
Articolo 13 Lavori
Articolo 14 Rifiuti

Capitolo IV° Norme tecniche per i natanti

Articolo 15 Generi di natanti
Articolo 16 Dimensione dei natanti

Capitolo V° Tasse

Articolo 17 Definizione
Artico 18 Ammontare

Capitolo VI° Sanzioni, ricorsi e norma finale

Articolo 19 Contravvenzioni e multe
Articolo 20 Ricorsi
Articolo 21 Norma finale

Capitolo I Base legale e scopo e competenze

Articolo 1 Base legale

A norma dell'articolo 186 della Legge organica comunale, il Comune di Vira Gambarogno vera il Regolamento del porto, allo scopo di disciplinare ogni attività all'interno dell'attracco di proprietà dello stato Comune al mappale No. 319 RFD.

Articolo 2 Competenze

al Consiglio comunale di Vira Gambarogno è assegnata la competenza di approvare e, successivamente, di modificare il presente Regolamento. Al Municipio è delegata ogni competenza nell'ambito dell'applicazione delle norme qui enunciate, oltre al compito di mantenere nel decoro l'infrastruttura comunale, entro i limiti fissati dai bilanci preventivi di gestione corrente.

Capitolo II° Utenti

Articolo 3 definizione

Sono ritenuti utenti del Porto coloro che beneficino di una decisione d'assegnazione di un ormeggio, rilasciata al Municipio.

Articolo 4 Procedura d'ammissione

Il richiedente l'ormeggio ù tenuto a formulare domanda al Municipio, allegando alla richiesta una copia della licenza di circolazione del natante o, nei casi in cui il natante non è mai stato immatricolato, una dichiarazione del fabbricante indicante le dimensioni dello scafo.

Articolo 5 Assegnazione dell'attracco. Lista d'attesa

Il Municipio assegnerà la concessione dell'ormeggio ai richiedenti, proprietari di natanti rispettosi delle condizioni tecniche poste dal presente regolamento. L'attribuzione avverrà tenuto conto delle caratteristiche del natante e delle disponibilità d'ormeggio.

Nell'assegnazione degli attracchi si terrà conto dell'ordine d'entrata delle richieste.

Nell'attribuzione sarà data la priorità ai postulanti domiciliati nel Comune e, fra questi, la precedenza sarà data ai pescatori professionisti. Confermata quest'ultima priorità, il Municipio manterrà in lista d'attesa i richiedenti ai quali no è possibile assegnare subito uno stallo per natanti.

Articolo 6 Concessione

La concessione dell'ormeggio ha la validità limitata all'anno civile in cui è stata rilasciata. Il rinnovo avviene tacitamente di anno in anno se nessuna delle parti, Municipio o utente, procedono alla disdetta entro 30 novembre per l'inizio dell'anno successivo. La concessione si riferisce ad un ormeggio preciso. Il numero indicato nella concessione sarà il medesimo raffigurato sulla targa prospiciente lo stallo assegnato.

L'utilizzo di un attracco diverso da quello assegnato può avvenire soltanto attraverso la formulazione di una nuova richiesta. Il Municipio, nell'ambito della migliore organizzazione dell'infrastruttura portuale, potrà disporre il cambiamento dell'attracco concesso.

Articolo 7 Modifiche

Ogni modifica di natante o d'immatricolazione dovrà essere comunicata immediatamente dal concessionario al Municipio. Quest'ultimo, valutata la compatibilità della nuova situazione con il presente regolamento, procederà al rinnovo o alla revoca della concessione. La stessa procedura sarà seguita nei casi di modifiche rilevate direttamente da operatori comunali. in questi frangenti, il Municipio darà avvio ad una procedura di contravvenzione.

Articolo 8 revoca della concessione

Il municipio può revocare la concessione durante l'anno, senza l'obbligo di rimborso della tassa e con effetto immediato, se l'attracco resta inutilizzato per oltre un mese, se lo stesso è utilizzato per natanti non immatricolati, o non matricolati in nome del concessionario, o se quest'ultimo contravviene deliberatamente e intenzionalmente alle norme del presente regolamento. Il mancato pagamento della tassa d'uso entro il termine di scadenza è pure ritenuto motivo valido per la soppressione della concessione.

Capitolo III° Norme di comportamento e responsabilità

Articolo 9 Entrate e Uscite dal Porto

Le manovre di entrata ed uscita, nonché ogni altro spostamento del natante all'interno del Porto comunale, devono essere eseguite con motore inserito, al minimo dei giri e, in ogni modo, a passo d'uomo. Lo spostamento dei natanti a remi dovrà avvenire senza urti o danni per i natanti stazionati.

Articolo 10 Stazionamento

Il natante che staziona nel Porto comunale deve essere assicurato in tre punti. La prua deve essere legata saldamente al muro perimetrale del porto o alla scarpata. La prua e la poppa devono essere ormeggiate entrambe al palo di riferimento. Le fiancate delle imbarcazioni devono essere protette con un parabordo in materiale sintetico.

Articolo 11 Manutenzione

Ogni proprietario di natante è responsabile della manutenzione della barca, nonché dall'adattamento dell'ormeggio alle variazioni di livello al Lago Maggiore. La mancanza di decoro dei natanti, lasciati naufragare o appesi ai pali fuor d'acqua, dopo un primo avviso, darà luogo all'avviso della procedura prevista dall'articolo 8 del presente regolamento.

Articolo 11 bis Natanti incustoditi

Il Municipio ha la facoltà, in situazioni d'emergenza, d'ordinare lavori straordinari a salvaguardia di natanti incustoditi, ponendo le spese a carico dei proprietari della barca.

Articolo 12 responsabilità

Il Comune non assume nessuna responsabilità per quando attiene all'integrità del natante, stazionato all'interno del Porto comunale, e non potrà essere chiamato a dirimere vertenze fra utenti, per danneggiamenti provocati agli uni da altri.

Ogni utente risponderà personalmente dei danni da lui arrecati alla struttura portuale.

Articolo 13 Lavori

All'interno del porto, possono essere svolti piccoli lavori di manutenzione, per l'esecuzione dei quali non è necessario un posizionamento del natante diverso da quello di stallo. In quest'ambito gli utenti possono beneficiare di energia elettrica e acqua potabile, ritirando la chiave del quadro presso la Cancelleria comunale. L'uso della corrente elettrica, riservato esclusivamente all'esecuzione della manutenzione dei natanti, durante mezza giornata il mese è compreso nella tassa d'attracco annuale. Ulteriori mezze giornate d'uso dell'energia elettrica saranno fatturate in ragione di 20.- ciascuna.

L'esecuzione di lavori di manutenzione può essere svolta soltanto durante i giorni lavorativi e nel rispetto di tutte le norme vigenti nel Comune.

Articolo 14 Rifiuti

All'interno del Porto comunale non possono essere depositati rifiuti di alcun genere. Resta vietato in particolare l'accatastare legname raccolto in occasione di piene del Lago, depositare pneumatici sul lacustre e gettare nel lago resti.

Capitolo IV° Norme tecniche per i natanti

Articolo 15 Generi di natanti

Il Porto comunale è destinato ai natanti da lavoro o da diporto a remi o a motore. Nel Porto possono essere accolte barche a vela, che rispetto le dimensioni di cui all'articolo 16, a condizione che la chiglia sia semovente o di dimensioni ridotte al punto da non arenare lo scafo.

Articolo 16 Dimensione dei natanti

Nel Porto comunale possono essere attraccati natanti aventi le seguenti dimensioni massime:

- lunghezza ml. 6.00 (compreso il motore) rispettivamente ml 6.60 (compreso il motore) per imbarcazioni di pescatori professionisti;
- larghezza ml. 2.30.

Capitolo V° Tasse

Articolo 17 Definizione

La concessione di un ormeggio all'interno del Porto comunale implica il pagamento di una tassa annua. La tassa è pagata dall'utente dell'ormeggio, titolare di una concessione valida il 1 gennaio dell'anno di contribuzione. I casi di abbandono dell'ormeggio fuori dei termini di disdetta di cui all'articolo 6 del presente regolamento non danno diritti al rimborso, neppure parziale, della tassa.

Nei casi di concessione dell'ormeggio durante l'anno la tassa sarà applicata una tassa limitata ai mesi d'uso dello stallo.

Artico 18 Ammontare

Le tasse annuali per gli utenti del Porto comunali sono così determinate:

- per i natanti aventi una larghezza inferiore a ml. 1.90 da Fr. 450.- a Fr. 650.-;
- per natanti aventi una larghezza superiori a ml. 1.90 da Fr. 550.- a Fr. 750.-

Capitolo VI° Sanzioni, ricorsi e norma finale

Articolo 19 Contravvenzioni e multe

Le informazioni delle disposizioni del presente regolamento coincideranno con l'avvio di una procedura di contravvenzione. Rilevata la gravità delle violazioni, il municipio potrà infliggere multe d'importo variabile tra Fr. 200.- e Fr. 5'000.-.

Nei casi di danneggiamento del Porto comunale, o di messa in pericolo della salute pubblica, restano riservate le azioni penali e civili.

Articolo 20 Ricorsi

A norma dall'articolo 208 della Legge organica comunale, applicabile nella fattispecie, contro le decisioni municipali, in applicazione al presente regolamento, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, nei modi ed entro i termini previsti dalla suddetta norma cantonale.

Articolo 21 Norma finale

Il presente regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte dell'Ufficio dell'amministrazione cantonale, delegato dal Consiglio di Stato. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati, il regolamento per l'ormeggio di natanti nel porto comunale 7 febbraio 1969 così come ogni altra disposizione, circa la gestione del Porto comunale, emanata in precedenza.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, tutti gli ormeggi sono disdetti. Le nuove ammissioni avverranno sulla base delle nuove norme varate.

Approvato dal Municipio di Vira Gambarogno con risoluzione No. 418 del 15 luglio 2002.

Approvato dal Consiglio comunale di Vira Gambarogno il 7 ottobre 2002.

Approvato dalla Sezione degli Enti locali il 9 gennaio 2003